

**ACCORDO TERRITORIALE
PER I COMUNI MINORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto
30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**

Fra le seguenti organizzazioni:

CONFEDILIZIA in persona del Sig. Michele Zaniboni;
A.P.P.C. in persona della Sig.ra Luciana Naso;
U.P.P.I. in persona del Sig. Livio Cozzio;
S.U.N.I.A. in persona della Sig.ra Elisabetta Frizzera
S.I.C.E.T. nelle persone dei Sig.ri Marco Vanzo e Luca Oliver;
U.N.I.A.T. in persona del Sig. Raffaele Merlo,

si conviene e stipula quanto segue.

**CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D.M. 30.12.2002)**

L'ambito d'applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo di tutti i Comuni del Trentino ad esclusione dei Comuni di Trento, Rovereto, Riva del Garda, Arco e Pergine Valsugana.

Ai fini della determinazione del canone, la superficie dell'unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata secondo le modalità già previste dall'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con una tolleranza del 5 (cinque) per cento in più o in meno.

Il canone mensile di locazione d'ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce d'oscillazione di cui all'allegato A seguendo i criteri stabiliti nell'allegato B, e sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.

Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce d'oscillazione dei canoni di cui all'allegato A subiranno, nei valori minimi e massimi, un aumento del 2 per cento per i contratti di durata di quattro anni, del 4 per cento per i contratti di durata di cinque anni e del 6 per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale.

Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, le fasce d'oscillazione di cui all'allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 15 per cento a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.

Le Organizzazioni firmatarie s'impegnano a prestare assistenza, se richiesta, alla stipulazione dei contratti ai sensi del presente Accordo ed eventualmente a siglare i contratti medesimi.

S'impegnano inoltre ad istituire le Commissioni di conciliazione di cui all'art. 6 del D.M. 30.12.2002, in particolare anche ai fini dell'attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo dei contratti, al presente Accordo.

I presenti Accordi resteranno in vigore fino alla stipula di altri, a seguito dell'emanazione di un nuovo D.M. di recepimento della Convenzione nazionale sostitutiva delle precedenti. Gli stessi verranno depositati presso la Segreteria dei rispettivi Comuni, a cura delle Organizzazioni firmatarie, mediante consegna o invio tramite raccomandata a.r..

- vedi allegato A (*prospetto in excel*)

Letto, confermato e sottoscritto in data _____ dalle Organizzazioni stipulanti:

CONFEDILIZIA - A.P.P.C. - U.P.P.I.

S.U.N.I.A. - S.I.C.E.T. - U.N.I.A.T.

A questo Accordo hanno aderito le seguenti organizzazioni